



**COMUNE DI GENOVA**

**MUNICIPIO MEDIA VAL BISAGNO**

**CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO  
DI CONTENIMENTO DELLA VEGETAZIONE SPONTANEA SU  
SEDIMI STRADALI E AREE PAVIMENTATE NEL TERRITORIO  
DEL MUNICIPIO MEDIA VAL BISAGNO.**

**CIG Z6D3AAFA8C**

Il Responsabile Area Tecnica

Arch. Roberto Caria

Genova, 05/04/2023

## ART. 1 - Oggetto dell'appalto

Costituisce oggetto del presente documento “Condizioni particolari di esecuzione del servizio di contenimento della vegetazione spontanea su sedimi stradali ed aree pavimentate nel territorio del Municipio Media Val Bisagno

**Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP)** Arch. Roberto Caria – Responsabilearea Tecnica del Municipio Media Val Bisagno - mail : [rcaria@comune.genova.it](mailto:rcaria@comune.genova.it)

## ART. 2 – Importo e durata del servizio di manutenzione

L'appalto avrà durata sino ad esaurimento dei fondi e comunque non oltre due mesi dalla data di sottoscrizione del contratto.

L'importo massimo dell'appalto è fissato in Euro 11.384,43 per imponibile ed euro2.504,57 per IVA al 22% per un totale di Euro **13.889,00**.

L'importo dell'appalto deve intendersi comprensivo degli oneri relativi alla realizzazione delle lavorazioni in sicurezza ai sensi della vigente normativa.

Detti oneri, stimati analiticamente, non saranno soggetti a ribasso, e ammontano ad Euro 350,00  
L'importo dell'appalto rimarrà fisso e invariato, agendo il ribasso offerto solo sui prezzi capitolari.

Quadro economico annuo:

A	Importo dell'appalto	B+C+D	11.384,43
B	Lavori a misura		8.754,43
C	Oneri della sicurezza da computare a misura		350,00
D	Opere in economia		2.280,00
E	I.V.A. 22% sull'importo dell'appalto		2.504,57
F	Importo complessivo	A+ E	<b>13.889,00</b>

Qualora per gli interventi rientranti nell'ambito di applicazione del D.Lgs 81/2008 titolo IV (cantieri temporanei e mobili) e successive integrazioni e modificazioni, risultasse una percentuale d'incidenza di tali oneri diversa, esclusivamente per tali interventi saranno applicati gli oneri della sicurezza effettivi, così come quantificati nei relativi piani di sicurezza e di coordinamento.

## ART. 3 - Descrizione interventi

Il contratto è stipulato “a misura” ai sensi ai sensi dell'art. 3, lettera e), del codice.

Gli interventi previsti dal presente accordo interessano le aree pubbliche del Municipio Media Val Bisagno di cui all'allegato elenco e consistono in interventi di manutenzione ordinaria di contenimento del verde spontaneo.

In particolare il presente accordo prevede:

1. -rimozione di erbe/ arbusti (annuali e/o perenni) spontanei e infestanti

2. -raccolta del materiale vegetale di risulta e conferimento a centri/punti di raccolta cittadini;
3. -sigillatura di bordi marciapiede ove vi sia crescita di infestanti

Le prestazioni saranno quelle tipiche delle opere a verde e, nel loro insieme, sono da ricondursi a interventi di manutenzione ordinaria che dovranno seguire il piano di interventi proposto dall'appaltatore in sede di gara oppure potranno essere oggetto di comunicazione scritta/contratti attuativi/ordini di servizio, la cui esecuzione verrà disposta dal Referente Tecnico o da suo delegato territorialmente competente, in funzione delle varie esigenze dell'Amministrazione Comunale sulle aree specifiche. Per l'individuazione delle aree oggetto dell'appalto si rimanda agli elenchi a corredo della documentazione di gara del presente Capitolato.

Le principali attività previste nel servizio in via del tutto indicativa e non esaustiva sono:

-eseguire nelle strade soggette a traffico veicolare e/o pedonale, salite e aree pedonali, creuze, traverse senza nome, ecc., lo sfalcio o taglio dell'erba infestante, sui due margini, compresi cordoli e marciapiedi o banchina stradale, aiuole spartitraffico o altre opere analoghe, da svolgere per l'intera superficie carrabile o pedonale calpestabile, eseguito con piccola attrezzatura meccanica (decespugliatore a filo o rasaerba a lame con asse rotante verticale o specifiche attrezzature dotate di disco rotante con trecce di acciaio), compreso il taglio della vegetazione infestante fino ad altezza d'uomo, ove necessario, delle pareti delle medesime Vie;

-asportare la vegetazione tagliata sull'intera ampiezza stradale in modo da garantire la normale e sicura percorrenza;

-rimuovere tutta la vegetazione tagliata lasciando tutte le superfici in perfetto stato di pulizia;

-non danneggiare la base di alberi, arbusti ornamentali, siepi, eventualmente presenti nelle zone di attività; nel caso non fosse possibile evitare il danno facendo uso di mezzi meccanici, l'Appaltatore è tenuto ad eseguire la rifinitura manualmente. Lo stesso vale per le strutture di arredo urbano insistenti nella zona di esecuzione del servizio.

-provvedere al conferimento del materiale raccolto presso gli appositi centri di trasferimento rifiuti o presso eventuali altre postazioni, parimenti raggiungibili.

È fatto assoluto divieto di conferire la vegetazione asportata nei contenitori per RSU e RD presenti sul territorio.

In relazione a quanto dichiarato in sede di offerta l'Aggiudicatario non potrà dunque eccepire, durante l'esecuzione del servizio stesso, per la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati e non considerati, intendendosi il servizio finito a perfetta regola d'arte, compreso tutto quanto d'uso è necessario, anche se non meglio specificato nella descrizione della prestazione.

La ditta dovrà osservare tutte le norme vigenti sia in materia di rifiuti che di circolazione stradale. In caso di violazione di dette norme la ditta sarà ritenuta unica responsabile al pagamento delle sanzioni erogate.

La società aggiudicataria dovrà inoltre provvedere a sua cura e spese a:

-posizionare segnaletica ovvero cartelli mobili aventi dimensioni 80 cm di altezza e 60 di larghezza (di proprietà della società aggiudicataria) per avvisare la cittadinanza riguardo agli orari, le giornate e le modalità di intervento del servizio;

-organizzare autonomamente il servizio, fatti salvi i percorsi e le priorità definite con il Referente Tecnico o suo delegato;

-nominare ed indicare un referente per l'appalto, che avrà costanti rapporti con il Referente Tecnico responsabile per la Civica Amministrazione;

-fornire report settimanale degli interventi previsti (nel quale dovranno essere indicate le strade che saranno trattate nelle singole giornate della settimana), entro il venerdì precedente all'inizio

degli interventi stessi, al Referente Tecnico per il controllo dello stato di avanzamento; eventuali impedimenti dovranno essere comunicati immediatamente al referente Tecnico;

- fornire, ad inizio settimana, la consuntivazione del lavoro svolto nella precedente settimana.
- fornire giornalmente al Referente Tecnico foto del lavoro svolto per via oggetto di intervento.

#### **ART. 4 - Modalità di risposta alla trattativa diretta**

Per agevolare la formulazione della proposta da parte delle imprese invitate, la presente trattativa diretta è stata predisposta utilizzando una singola riga del Bando “Servizi – Manutenzione del verde” integrata dai seguenti documenti allegati:

- Il presente documento “Condizioni Particolari del Servizio”;
- Modulo DGUE (da inserire debitamente compilato nella trattativa diretta);

La proposta effettuata sul sistema del Mercato Elettronico con cui l’impresa invitata formulerà la propria offerta dovrà essere composta da:

- Offerta economica, mediante ribasso percentuale che opererà sui prezzi posti a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza, di cui al Prezziario 2023 – Opere Edili – Regione Liguria e Prezzi aggiuntivi;
- Modulo DGUE debitamente compilato;

#### **ART. 5 – Modalità di aggiudicazione, requisiti di esecuzione e stipula**

L’aggiudicazione dell’appalto avverrà mediante assegnazione diretta ai sensi dell’art.36 comma2 a) del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

Il contratto, è stipulato interamente “a misura” ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettera eeeee) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

L’importo del contratto può variare, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all’art. 106 D. Lgs. 50/2016 e le condizioni previste dal presente documento.

Spese di bollo a carico ditta aggiudicataria

Si rende noto che con l’emanazione della risoluzione 96/e del 16 dicembre 2013 l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto dovuta l’imposta di bollo del valore di 16,00 Euro anche sul documento di stipula del contratto sottoscritto digitalmente per le procedure di gara indette sul MEPA. Pertanto la ditta aggiudicataria prima della stipula del contratto in forma digitale dovrà fornire al Municipio Media Val Bisagno oltre al modulo relativo alla tracciabilità dei pagamenti debitamente compilato con l’indicazione dei conti correnti su cui verranno incassate le fatture, anche una marca da bollo del valore di Euro 16,00. In alternativa, potrà provvedere al pagamento dell’imposta di bollo attraverso la piattaforma PAGO PA a seguito di emissione di avviso di pagamento.

#### **Art. 6 - Cauzione definitiva**

La Ditta aggiudicataria potrà essere esentata dal versamento della cauzione definitiva a garanzia di tutti gli obblighi ad essa derivanti dal presente Capitolato d'Oneri, ai sensi art. 103 c. 11, qualora presentasse offerta migliorativa rispetto al servizio richiesto.

Qualora non fosse presentata offerta migliorativa la cauzione definitiva dovrà essere pari al 10% dell'importo contrattuale;

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La cauzione potrà inoltre essere ridotta ai sensi dell'articolo 93, comma 7 del D. Lgs. 50/2016.

La cauzione definitiva avrà durata pari a quella del relativo contratto e potrà essere svincolata ai sensi dell'art. 103 comma 3 del predetto Decreto.

La cauzione definitiva potrà essere effettuata mediante:

- Fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata, rispettivamente, da imprese esercenti l'attività bancaria prevista dal DPR n. 635/1956 o da imprese di assicurazione autorizzate al ramo cauzioni ai sensi del DPR n. 449/1959: in tal caso il documento dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

## **ART. 7 - Garanzie e coperture assicurative**

L'appaltatore assume la responsabilità di danni arrecati a persone e cose in conseguenza dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, nonché a quelli che essa dovesse arrecare a terzi, sollevando il Comune di Genova da ogni responsabilità al riguardo.

L'esecutore del servizio dovrà stipulare apposita **polizza assicurativa**, di massimale minimo dell'importo contrattuale che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da azioni di terzi o cause di forza maggiore.

In proposito si specifica che con il termine "apposita" si intende una polizza riferita all'oggetto dell'appalto oppure, qualora l'esecutore disponga già di polizza assicurativa generica, si intende una appendice alla stessa riferita anch'essa all'oggetto dell'appalto.

L'esecutore del servizio dovrà altresì stipulare analogo polizza o appendice di **responsabilità civile per danni a terzi**, per un massimale minimo di **Euro 500.000,00** ove per terzi si intendono tutte le figure estranee al contratto di appalto relativo alle opere di cui trattasi.

Le coperture assicurative di cui sopra dovranno decorrere dalla data di consegna del servizio e cessare alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

L'Appaltatore dovrà trasmettere alla Civica Amministrazione copia delle polizze almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori.

## **Art. 8 - Pagamenti e clausola sugli obblighi di tracciabilità**

La ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art. 25 del D.L. 66/2014, dovrà emettere fatture elettroniche nel formato Fattura PA, tramite il Sistema di Interscambio, come da L. n. 244/2007, art. 1, commi da 209a 213 e D.M. 3 aprile 2013, n. 55, intestate a Comune di Genova- Municipio Media Val Bisagno indicando il seguente **CODICE UNIVOCO UFFICIO: LILZOO**. Oltre a detto Codice Univoco ogni fattura dovrà contenere il codice CIG Z6D3AAFA8C il numero d'ordine qualora indicato, tutti i dati previsti dall'art. 21 D.P.R. n. 633/1972 (compresa l'indicazione separata di imponibile, aliquota I.V.A., imposta totale ecc) inserendo l'annotazione obbligatoria **“scissione dei pagamenti”**.

Per la liquidazione delle fatture si applica il meccanismo del c.d. “split payment” (scissione dei pagamenti) che prevede per gli Enti Pubblici l'obbligo di versare all'Erario l'I.V.A. esposta in fattura dai fornitori, ai quali verrà corrisposto soltanto l'imponibile. La mancata annotazione della dicitura “scissione dei pagamenti” determinerà l'irregolarità della fattura che verrà scartata dal sistema.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”), come modificato dal D.L. 12 novembre 2010 n.187, l'aggiudicatario, a pena di nullità assoluta del futuro contratto, dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari mediante l'utilizzo di conto corrente bancario o postale dedicato a tutti i movimenti finanziari afferenti all'oggetto del contratto medesimo, da accendersi presso Istituto Bancario o Società Poste Italiane S.p.A., tramite il quale dovranno avvenire le movimentazioni, avvalendosi dello strumento consistente nel bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo di tali strumenti comporterà la risoluzione di diritto del contratto.

Ai sensi dell'art. 3, comma 9, della L. 13/08/2010, n.136, l'affidatario, nell'eventualità di contratti stipulati con subappaltatori e/o subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate a lavori, servizi e forniture, dovrà garantire, nell'ambito dei contratti medesimi, un pari impegno da parte dei subappaltatori e subcontraenti stessi, ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge.

Il pagamento della fattura, completa di tutti i dati necessari, avverrà nei termini e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia, comprese quelle di cui al D.Lgs. n. 231/2002, ovvero entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, ferma restando la regolare esecuzione delle prestazioni nonché la verifica della regolarità contributiva dell'Impresa nei confronti dell'INPS, dell'INAIL ed eventuale CASSA EDILE (DURC).

L'Amministrazione non sarà responsabile di eventuali ritardi derivanti dai disguidi nel recapito delle fatture.

## **Art. 9 - Verifiche e controlli sull'esecuzione del servizio**

Il Municipio Media Val Bisagno si riserva, con ampia e insindacabile facoltà e senza che il Soggetto Aggiudicatario nulla possa eccepire, di effettuare verifiche, controlli di rispondenza e di qualità ed accertamenti sulla corretta prestazione del servizio e sulla perfetta osservanza e conformità delle prestazioni rese rispetto alle disposizioni prescritte nelle presenti Condizioni.

Il controllo sulla regolare esecuzione del servizio sarà effettuato dal Rup.

Qualora dal controllo sulle prestazioni effettuate dovessero risultare delle difformità rispetto a quanto disposto nelle presenti Condizioni nonché alle modalità di svolgimento del servizio o in caso di inottemperanza agli obblighi di cui al successivo Contratto, il soggetto aggiudicatario dovrà provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate nei termini indicati nella formale contestazione effettuata, pena

l'applicazione delle penalità di cui al successivo articolo 11.

Il soggetto aggiudicatario, durante lo svolgimento delle attività previste, dovrà tener conto di osservazioni, chiarimenti, suggerimenti e richieste, formulate dai committenti e, all'occorrenza, apportare le necessarie integrazioni, senza che ciò possa comportare di norma aumento dei prezzi stabiliti per l'espletamento del servizio.

I danni derivanti dal non corretto espletamento del servizio o – comunque – collegabili a cause da esso dipendenti, di cui venisse richiesto il risarcimento ai committenti o a terzi, saranno assunti dall'Impresa aggiudicataria a suo totale carico, senza riserve od eccezioni.

#### **Art. 10 - Contabilizzazione del servizio**

La contabilizzazione del servizio è effettuata, secondo le normative vigenti, attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento.

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le Parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il Responsabile del servizio procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

Per gli interventi da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

Gli oneri per la sicurezza, che saranno analiticamente quantificati per ogni singolo intervento, non sono soggetti al ribasso offerto in sede di gara, che opererà solo sulla restante parte.

#### **ART. 11 - Proroghe**

L'Appaltatore, qualora per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare il servizio entro il termine contrattualmente fissato, potrà chiedere una proroga.

La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza stabilita e la sua concessione, in ogni caso, non pregiudica i diritti spettanti all'Appaltatore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della Stazione appaltante.

La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

#### **ART. 12 - Termine utile per il compimento del servizio - Penalità in caso di ritardo**

L'appalto avrà durata sino ad esaurimento dei fondi e comunque non oltre due mesi dalla data di sottoscrizione del contratto.

Il tempo previsto per l'ultimazione dei singoli interventi sarà stabilito di volta in volta e sarà indicato sulla richiesta di intervento redatta dal Responsabile del servizio.

Il Municipio Media Val Bisagno, sulla base di quanto disposto nel precedente articolo "Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio" effettuerà mediante il proprio personale, i controlli e gli accertamenti ivi individuati.

In caso di inottemperanza alle disposizioni delle presenti Condizioni, o in caso di mancato rispetto

degli obblighi contrattuali, l'Impresa aggiudicataria potrà incorrere nel pagamento di una penale graduata in rapporto alla gravità della mancata prestazione, fatta salva la risoluzione contrattuale nei casi previsti.

L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione, rispetto alla quale l'impresa aggiudicataria avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci giorni dalla notifica della contestazione stessa.)

In caso di ritardata esecuzione della prestazione rispetto ai termini previsti, non imputabile a causa di forza maggiore, verrà applicata una quota corrispondente all'uno per mille dell'importo contrattuale netto per ogni giorno di ritardo.

Il provvedimento applicativo della penale sarà proposto dal Responsabile del Procedimento, sarà assunto con determinazione dirigenziale e verrà notificato all'Impresa assegnataria in via amministrativa.

L'importo complessivo delle penali, ai sensi del comma precedente non potrà superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale potrà trovare applicazione quanto previsto in materia di risoluzione del contratto.

L'importo relativo all'applicazione della penale, esattamente quantificato nel provvedimento applicativo della stessa penalità, verrà detratto dal pagamento della fattura emessa oppure escusso dalla cauzione definitiva, successivamente all'adozione del provvedimento stesso.

Non danno luogo a responsabilità per l'Impresa le interruzioni dovute a cause di forza maggiore intendendosi per forza maggiore qualunque fatto eccezionale, imprevedibile e al di fuori dell'Impresa che la stessa non possa evitare con l'esercizio della normale diligenza

### **ART. 13 - Conto finale - Pagamenti a saldo**

Entro i successivi 45 giorni dalla data di effettiva ultimazione del servizio, sarà redatto il conto finale e si darà luogo al pagamento del saldo, al netto della ritenuta e con le modalità di cui all'articolo precedente; il relativo titolo di spesa sarà emesso entro i successivi 30 giorni.

Ai sensi dell'art. 102 del D. Lgs. 50/2016, il responsabile unico del procedimento controlla l'esecuzione del contratto

### **ART. 14 - Valutazione del servizio a misura**

1. La misurazione e la valutazione dei servizi a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del Capitolato Speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione degli interventi le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'Appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.

La contabilizzazione del servizio verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari del Prezzario Regionale della Liguria Anno 2023 sopracitato.

### **ART. 15 - Mano d'opera in economia**



Per i lavori in economia verranno applicati i costi della mano d'opera desunti, per gli operai florovivaisti, dal prezzario regionale vigente al momento dell'esecuzione del servizio, aumentati del 15 % per spese generali e di un ulteriore 10 % per utili dell'Impresa, per una percentuale complessiva del 26,50%.

Tali prezzi comprendono ogni spesa per fornire gli operai delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuali di cui al D. Lgs. n° 81/2008, per il loro nolo e manutenzione, per l'assistenza e sorveglianza sul lavoro, per l'illuminazione del cantiere, per assicurazioni e contributi sociali ed assistenziali, per ferie ed assegni familiari e per ogni altro onere stabilito per legge a carico del datore di lavoro.

I lavori in economia sono inseriti nella contabilità.

Dette prestazioni verranno inserite in contabilità nell'acconto immediatamente successivo la loro esecuzione e/o somministrazione.

### **ART. 16 - Mano d'opera: obblighi dell'impresa**

E' obbligo del soggetto assegnatario:

- dare piena attuazione alle normative contrattuali e sindacali, nazionali e territoriali, proprie del settore;
- assumere a proprio esclusivo carico le spese relative ai contributi assicurativi assistenziali ed antinfortunistici, oltre ad idonea copertura assicurativa sul personale impiegato.

### **ART. 17 - Prevenzione infortuni - Responsabilità**

In considerazione della natura dell'appalto, l'esatta tipologia degli interventi potrà essere determinata solo al momento in cui si verifica la necessità degli stessi.

L'Amministrazione appaltante fornirà, solo per gli interventi rientranti nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 81/2008 e s.m. e i., il piano di sicurezza e di coordinamento ai fini della prevenzione e protezione dei rischi cui sono esposti i lavoratori; tale piano sarà adeguato in corso d'opera in relazione all'evoluzione dei lavori.

Prima della consegna dei lavori, e di ogni singola richiesta di intervento, l'Impresa appaltatrice dovrà fornire alla Civica Amministrazione:

- eventuali proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza;
- un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento;
- un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento, qualora il singolo cantiere non ricada nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 81/2008 titolo IV (cantieri temporanei e mobili) e s.m. e i.

Detti piani, prima dell'inizio dei lavori, dovranno essere trasmessi dall'Appaltatore alla C.A. ed alle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri nonché alle OO.SS. di categoria (dei lavoratori e degli imprenditori).

E' obbligo dell'Impresa appaltatrice attenersi alle disposizioni del D. Lgs. 81/2008 nonché a quelle impartite dal Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera designato dalla Civica Amministrazione; nel rispetto di tali norme i suddetti obblighi valgono anche per le eventuali imprese subappaltatrici.

L'Impresa appaltatrice, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, può presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori, proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento.

Nell'ipotesi di associazione temporanea di impresa o di consorzio, detto obbligo incombe all'Impresa mandataria o designata quale capogruppo.

Il Direttore Tecnico (che dovrà risultare indicato anche sui cartelli di cantiere) è responsabile del rispetto dei piani da parte di tutte imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Le imprese esecutrici devono comunque, nell'esecuzione dei lavori di qualsiasi genere, adottare tutti gli accorgimenti più idonei per garantire la tutela della salute e la sicurezza degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché evitare danni ai beni pubblici e privati, secondo quanto disposto dalla vigente normativa in materia.

Resta inteso che ogni più ampia responsabilità ricadrà sull'Appaltatore, il quale dovrà pertanto provvedere ai risarcimenti del caso, manlevando la Civica Amministrazione, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori, da ogni responsabilità.

E' fatto obbligo all'Impresa di lasciare il libero accesso al cantiere ed il passaggio nello stesso per l'attività di vigilanza ed il controllo dell'applicazione delle norme di legge e contrattuali sulla prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro ai componenti del Comitato Paritetico Territoriale costituito a norma del contratto nazionale del lavoro e del contratto integrativo per la circoscrizione territoriale della Provincia di Genova.

E' obbligo dell'Impresa esecutrice presentare, all'atto della consegna formale dell'appalto, una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavori effettuate all'Inps, all'Inail e alla Cassa Edile, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.

## **ART. 18 - Oneri ed obblighi dell'aggiudicatario**

1. Per l'esecuzione dell'appalto in oggetto, il soggetto assegnatario dovrà utilizzare esclusivamente proprio personale dipendente, fatto salvo quanto stabilito in materia di subappalto.
3. L'Appaltatore dovrà provvedere a quanto segue, sempre che la natura dei singoli interventi lo richieda, restando inteso che gli oneri conseguenti si intendono compensati e quindi ricompresi nel corrispettivo contrattuale, fatto salvo quanto già valutato in materia di sicurezza (ai sensi del D.Lgs 81/2008):
  - alla formazione, per ogni intervento richiesto, del cantiere adeguatamente attrezzato e recintato in relazione alla natura dell'intervento e in conformità alle vigenti disposizioni in materia;
  - a mantenere nel territorio comunale un adeguato magazzino, ed essere reperibile direttamente, ovvero a mezzo del Direttore Tecnico del cantiere, al fine di consentire la tempestiva predisposizione, d'intesa con la Direzione lavori, degli eventuali provvedimenti che si rendessero necessari per cause di forza maggiore interessanti il cantiere di lavoro;
  - alla fornitura ed al collocamento, nella zona dei lavori in corso, di una o più tabelle del tipo e delle dimensioni prescritte dalla Direzione lavori;
  - ad ottenere la concessione dei permessi per occupazione temporanea di suolo pubblico, per passi carrabili, eventuali nulla osta per accesso in alveo, autorizzazione anche in deroga ai limiti massimi di esposizione al rumore di cui al D.P.C.M. dell'01 marzo 1991 e successive modificazioni, nonché ogni altra autorizzazione o concessione necessaria per la realizzazione dell'intervento ed a corrispondere le tasse ed i diritti relativi;
  - alla conservazione del traffico nelle zone interessate dai lavori secondo le disposizioni della Direzione lavori e del Comando della Polizia Municipale, compresa l'eventuale installazione e gestione d'impianti semaforici provvisori, segnaletica orizzontale e verticale;
  - alle opere provvisionali ordinate dalla Direzione lavori per garantire la continuità dei pubblici servizi, inclusi quelli d'emergenza, e del transito dei veicoli e dei pedoni;

- all'accertamento dell'esatta ubicazione di tutte le utenze pubbliche e private in sottosuolo e/o soprassuolo interessanti gli interventi in oggetto, intendendosi a carico dell'Appaltatore ogni onere e danno provocato ad esse;
- alla segnalazione e delimitazione diurna e notturna dei lavori e degli ingombri sulle sedi stradali nel rispetto del D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 "Nuovo codice della Strada" e dal D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 "Regolamento per l'esecuzione del Nuovo Codice della Strada" e loro successive modificazioni ed integrazioni;
- al rispetto, per quanto applicabile in funzione degli interventi che saranno realizzati, della normativa tecnica e delle locali norme in materia edilizia e di igiene;
- al risarcimento dei danni di ogni genere ai proprietari i cui immobili fossero in qualche modo danneggiati durante l'esecuzione dei lavori.

4. E' obbligo del soggetto assegnatario:

- dare piena attuazione alle normative contrattuali e sindacali, nazionali e territoriali, proprie del settore;
- assumere a proprio esclusivo carico le spese relative ai contributi assicurativi assistenziali ed antinfortunistici, oltre ad idonea copertura assicurativa sul personale impiegato.

5. Sono ad esclusivo carico dell'Impresa assegnataria tutti gli oneri fiscali previsti dalla normativa vigente, compresa l'imposta di bollo e di registro, con la sola esclusione dell'IVA.

6. Sono parimenti a totale carico dell'Impresa tutte le eventuali spese inerenti alla stipulazione del contratto e tutte le spese necessarie.

7. E' fatto tassativo obbligo alla ditta assegnataria, fermo restando la sua esclusiva responsabilità diretta verso il Comune di Genova o verso terzi, di tenere comunque rilevato ed indenne, in qualunque tempo, il Comune stesso da ogni domanda dell'Autorità e dei terzi assumendosi integralmente qualsiasi responsabilità per danni a cose e persone che potessero verificarsi, qualunque ne sia la natura e la causa, durante l'esecuzione dell'appalto, con l'intesa che rimarrà ad esclusivo carico della ditta stessa il completo risarcimento, senza che per ciò possa pretendere compensi od avanzare diritti nei confronti del Comune.

#### **ART. 19 - Ordine da tenersi nell'andamento del servizio**

L'Appaltatore avrà la facoltà di sviluppare il servizio nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine prescritto dall'ordine di servizio; lo sviluppo dei lavori dovrà tuttavia essere coerente con le determinazioni assunte dal coordinatore in materia di sicurezza in merito alla pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si dovranno svolgere simultaneamente o successivamente fra loro, nonché alla durata di tali lavori o fasi.

La Direzione di Esecuzione del contratto, sentito il Coordinatore della sicurezza, potrà chiedere variazioni allo sviluppo dei lavori al fine di una migliore riuscita delle opere stesse.

## **ART. 20 - Nuovi prezzi**

Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, il Direttore dei lavori procederà alla definizione dei nuovi prezzi sulla base dei criteri previsti dall'art. 163 comma 1 del D.P.R. 207/2010.

Le nuove analisi verranno fatte con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.

La definizione dei nuovi prezzi dovrà avvenire in contraddittorio tra il Direttore dei lavori e l'Appaltatore e dovrà essere approvata dal Responsabile del Procedimento; qualora i nuovi prezzi comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, il Responsabile del Procedimento dovrà sottoporli all'approvazione della Stazione appaltante.

Qualora l'Appaltatore non dovesse accettare i nuovi prezzi così determinati ed approvati, la Stazione appaltante potrà ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi.

I nuovi prezzi saranno comunque ammessi nella contabilità, salva la possibilità per l'Appaltatore di formulare, a pena di decadenza, entro 15 giorni dall'avvenuta contabilizzazione, eccezioni o riserve nei modi previsti dalla normativa vigente o di chiedere la risoluzione giudiziaria della controversia.

Tutti i nuovi prezzi saranno soggetti a ribasso d'asta che non potrà essere applicato, ai sensi dei vigenti contratti collettivi nazionali dei lavoratori, al costo della mano d'opera.

## **ART. 21 – Subappalto**

Il subappalto è disciplinato dalle normative vigenti in materia e nei limiti di legge disposti all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

L'impresa partecipante deve dichiarare nell'offerta la parte di prestazione che intenda eventualmente subappaltare a terzi nel rispetto dei limiti di legge disposti dall'art 105 del predetto decreto.

## **ART. 22 - Responsabilità in materia di subappalto**

L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori sub-appaltati.

Il Direttore di Esecuzione del Contratto e il Responsabile del Procedimento, nonché il Coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'art. 92 del D.Lgs 81/2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal D. L. 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla L. 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

## **ART. 23- Pagamento dei subappaltatori**

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei casi previsti dall'art. 105 comma 13 del Codice, con le stesse

modalità sopra riportate relative ai pagamenti dell'appaltatore.

## **ART. 24 - Risoluzione del contratto**

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale risolvere di diritto il contratto ai sensi degli artt. 1453-1454 del Codice Civile, previa diffida ad adempiere ed eventuale conseguente esecuzione d'ufficio, a spese dell'Impresa assegnataria, qualora la stessa non adempia agli obblighi assunti con la stipula del contratto con la perizia e la diligenza richiesta nella fattispecie, ovvero per gravi e/o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali o per gravi e/o reiterate violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, ovvero ancora qualora siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che abbiano causato disservizio per l'Amministrazione ovvero vi sia stato grave inadempimento della Ditta stessa nell'espletamento del servizio in parola mediante subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto.

Si procederà inoltre alla risoluzione del contratto per manifesta inosservanza delle norme previste dalla Legge sulla sicurezza nel lavoro e dai contratti nazionali di lavoro nonché gravi e ripetute violazioni alle disposizioni contenute nel Documento di Valutazione dei Rischi da parte dell'Impresa appaltatrice nonché delle eventuali imprese subappaltatrici, comprese quelle relative al comportamento omissivo degli stessi operatori.

Costituiscono motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'Art. 1456 C.C. (Clausola risolutiva espressa), le seguenti fattispecie:

- a) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali.
- b) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni.
- c) qualora il contratto abbia subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.
- d) qualora , con riferimento alle modificazioni di cui al predetto art. 106 comma 1 lettere b) e c), siano state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo ovvero, qualora con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 106 comma 2) del predetto articolo siano state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
- e) qualora l'aggiudicatario si sia trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto o nel corso dello stesso, in una delle situazioni di cui all'art. 80 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016.
- f) qualora l'appalto non avesse dovuto essere stato aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di Giustizia dell'unione Europea in un procedimento ai sensi dell'art. 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato.
- g) qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che disponga l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
- h) transazioni di cui al presente appalto non eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste italiane Spa, o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9 bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010.
- i) qualora l'appaltatore non abbia dato tempestiva comunicazione alla Prefettura, all'Autorità

giudiziaria ed alla SUAC di tentativi di concussione nei confronti dell'appaltatore, degli organi sociali e/o dei dirigenti dell'impresa.

j) qualora nei confronti dell'imprenditore, dei soci e/o dei dirigenti dell'impresa sia stata disposta misura cautelare o sia stato disposto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317,318,319 ter. 319 quater. 320, 321, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis, 354, 355, 356 del codice penale e dall'art. 2635 del codice civile.

k) inadempienze gravi degli obblighi contrattuali che si protraggano oltre il termine perentorio assegnato dal committente all'Impresa per porre fine all'inadempimento.

l) qualora emerga, anche a seguito degli accessi nei cantieri, l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa.

Nei due casi di cui sopra (lett. i e j) l'esercizio della potestà risolutoria è subordinato alla previa intesa con ANAC, come previsto dalla convenzione sottoscritta il 22.10.2018.

Nelle ipotesi di cui al paragrafo precedente il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, via PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

L'Amministrazione procederà all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti dall'Amministrazione Comunale, compresa l'eventuale esecuzione in danno.

La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento.

All'impresa aggiudicataria verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio regolarmente effettuato prima della risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni.

Per il ripetersi di gravi inadempienze, previe le contestazioni del caso, potrà farsi luogo alla risoluzione anticipata del contratto senza che alcun indennizzo sia dovuto alla ditta salvo ed impregiudicato, invece, qualsiasi ulteriore diritto che il Comune possa vantare nei confronti della ditta stessa.

In particolare si procederà alla risoluzione anticipata ed unilaterale del contratto dopo tre contestazioni in assenza di giustificazioni ritenute valide dal committente, ferma restando l'applicazione delle penali previste dall'art. 10.

Al fine di recuperare penalità, spese e danni il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti dell'Impresa aggiudicataria nonché sulla cauzione, senza necessità di diffide o di autorizzazione della Ditta.

In tutti i casi di risoluzione anticipata del contratto il Comune effettuerà, tramite propri periti, una stimadei beni e servizi forniti e dei beni e servizi da fornire e valuterà l'entità del danno subito.

Tale accertamento potrà essere, se richiesto, eseguito in contraddittorio con rappresentanti dell'impresa esecutrice e le risultanze dello stesso verranno verbalizzate e sottoscritte dai presenti.

Le spese occorrenti per l'eventuale risoluzione del contratto e consequenziali alla stessa saranno a totale ed esclusivo carico dell'impresa.

#### **Art. 25 - Divieto di cessione del contratto**

E' vietata la cessione totale o parziale del contratto; se questa si verificherà l'Amministrazione avrà diritto di dichiarare risolto il contratto per colpa dell'Impresa, restando impregiudicato il diritto di ripetere ogni eventuale ulteriore danno dipendente da tale azione.

## **Art. 26 - Cessione del credito**

E' consentita la cessione del credito, purché sia preventivamente notificata alla Civica Amministrazione e dalla stessa accettata, nel rispetto delle previsioni di legge.

## **Art. 27 - Controversie e Foro Competente**

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR LIGURIA Termini di presentazione del ricorso: trenta giorni decorrenti dalla comunicazione dell'aggiudicazione oppure dalla piena conoscenza della stessa.

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, dall'interpretazione, esecuzione, scioglimento del contratto e del sotteso rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Genova.

## **Art. 28 - Rinvio ad altre norme**

Per quanto non esplicitamente previsto nelle presenti "Condizioni particolari del servizio" si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore e, in quanto applicabili, alle disposizioni del Codice Civile.

## **Art. 29 - Spese contrattuali**

Tutte le spese contrattuali e conseguenti al presente servizio sono a carico dell'Impresa aggiudicataria.

## **Art. 30 - Informativa per il trattamento dei dati personali**

Il Comune di Genova, in qualità di titolare (con sede in Genova, Via Garibaldi 9, telefono 010557111; indirizzo mail: [urpgenova@comune.genova.it](mailto:urpgenova@comune.genova.it), casella di posta elettronica certificata (PEC): [comunegenova@postemailcertificata.it](mailto:comunegenova@postemailcertificata.it)) tratterà i dati conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, ai sensi dell'art. 13 del REGOLAMENTO UE n. 679/2016, esclusivamente nell'ambito della procedura regolata dal presente disciplinare di gara. Il trattamento dei dati personali forniti viene effettuato dal Comune di Genova per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

- Gestione della presente procedura di appalto e stipulazione del relativo contratto e sua esecuzione.

I dati personali forniti potranno essere oggetto esclusivamente delle comunicazioni obbligatorie previste per il corretto espletamento della procedura di gara o di comunicazioni e pubblicazioni obbligatoriamente previste dalle norme in materia di appalti o normativa in materia di trasparenza (D. Lgs. 33/2013) anche per quanto riguarda le pubblicazioni sul sito Internet del Comune di Genova.

I dati personali forniti potranno essere oggetto inoltre di comunicazione agli altri soggetti intervenuti nel procedimento di gara al fine di consentire l'esercizio del diritto di accesso nei limiti e termini previsti dalla legge.

I dati personali forniti, qualora richiesti, potranno essere comunicati alle Autorità giudiziarie, agli organi della giustizia amministrativo-contabile o ad altre Autorità di controllo previste dalla legge.

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario al perseguimento delle finalità sopra menzionate e saranno successivamente conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Genova o delle imprese espressamente nominate come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento per motivi connessi alla sua particolare situazione (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza all'Autorità è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso il Comune di Genova (*Responsabile della Protezione dei dati personali, Via Garibaldi n.9, Genova 16124, email: DPO@comune.genova.it*).

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste.